



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Linee guida per i procedimenti di rilascio
delle autorizzazioni alla realizzazione e
gestione degli impianti di gestione rifiuti
con procedura ordinaria**



INDICE

1. Premessa	4
1.1. Attribuzione delle competenze	4
1.2. Responsabile tecnico	8
1.3. SISTRI	8
1.4. Impianti sottoposti a V.I.A. e A.I.A.	9
1.5. Comitato di coordinamento	9
1.6. Contenuto delle linee guida	9
2. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06	11
2.1. Impianti nuovi (art. 208)	11
2.1.1. Presentazione della domanda e avvio del procedimento	11
2.1.2. Preistruttoria, improcedibilità e sospensione	12
2.1.3. Conferenza dei servizi	15
2.1.4. Conclusione del procedimento con rigetto dell'istanza	17
2.1.5. Conclusione del procedimento con rilascio dell'autorizzazione	18
2.1.6. Realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto	19
2.1.7. Autorizzazioni in casi particolari	20
2.2. Impianti esistenti	21
2.2.1. Avvio del procedimento	21
2.2.2. Varianti sostanziali e non sostanziali in corso d'opera o d'esercizio	21
2.2.3. Rinnovi	23
2.2.4. Rinnovi ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06	24
2.2.5. Variazioni anagrafiche	25
2.3. Autorizzazioni di impianti di sperimentazione (art. 211)	27
2.3.1. Impianti di sperimentazione	27
2.3.2. Tempistica	27



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.4. Comunicazioni	27
2.4.1. Adempimenti alla disciplina SISTRI	27
3. Autorizzazione degli impianti mobili	29
3.1.1. Premessa	29
3.1.2. Definizioni	29
3.1.3. Autorizzazione	30
3.1.4. Campagne di attività	31
4. Responsabile tecnico	33
4.1.1. Requisiti del responsabile tecnico	33
4.1.2. Attestazione del possesso dei requisiti del responsabile tecnico	34
4.1.3. Compiti del responsabile tecnico	34
5. Tariffe per oneri di istruttoria e controllo	36
5.1. Premessa normativa	36
5.2. Determinazione dei costi di istruttoria	37
5.3. Modalità di versamento	38



1. Premessa

1.1. Attribuzione delle competenze

1. Il presente documento si pone l'obiettivo di fornire alle autorità competenti in materia di autorizzazione degli impianti di gestione rifiuti le direttive necessarie al fine di procedere a una più spedita e omogenea applicazione della vigente normativa sul territorio regionale. Appare opportuno, pertanto, riepilogare, in premessa, i diversi riferimenti normativi che, negli ultimi anni, hanno modificato la materia in esame.
2. La legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ha già individuato, negli articoli 58 e 59, i compiti attribuiti alla Regione, alle Province e ai Comuni, in materia di gestione dei rifiuti.
3. La Regione, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative riguardanti il sistema produttivo con particolare riferimento all'avviamento di nuove attività, ha promosso presso le amministrazioni comunali l'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), eventualmente anche in forma associata, con la legge 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32, successivamente integrata dalla Circolare applicativa di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011, dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 5, dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, nonché dalla legge regionale 21 giugno 2010, n.11. Il SUAP è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie (art. 1, comma 16, L.R. 3/08).
4. Con le "Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", approvate con D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010, sono già state disciplinate le modalità autorizzative e le competenze degli sportelli unici per le attività produttive in quella materia.
5. Con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato dal successivo decreto 13 maggio 2009, l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dei centri di raccolta comunali è stata assegnata ai comuni, che



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ne danno comunicazione alla Regione e alla Provincia. La Regione ha recepito le direttive contenute in tale decreto nelle Linee guida comunicate a tutti gli enti interessati tramite la nota prot. n. 15808 del 27 luglio 2009.

6. Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni di impianti per la gestione dei rifiuti con procedura ordinaria ai sensi degli articoli 208-210 (l'art. 210 è stato successivamente abrogato dall'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 205/2010) e 211 del D.Lgs. 152/06, l'art. 5, comma 21, della citata L.R. 3/09 ha ribadito che la competenza in merito rimane in capo all'amministrazione provinciale secondo le modalità e i tempi ivi previsti, in tal modo lasciando in capo al SUAP, per quanto concerne la materia dei rifiuti, le procedure semplificate ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/06. Pertanto l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che operano in regime di procedura semplificata è effettuata quale endoprocedimento all'interno della procedura prevista dalla normativa SUAP, mentre la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e 211 è presentata direttamente alle amministrazioni provinciali.
7. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 è configurata dalla legge come autorizzazione unica, ovvero per la realizzazione e la gestione dell'impianto di gestione rifiuti propriamente detto nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio, per le quali la domanda vale anche come richiesta di avvio dei relativi sub-procedimenti.
8. In base alle norme regionali riportate sopra e considerati gli articoli 196, 197 e 198 del D.Lgs. 152/06, si possono schematizzare le competenze in materia di gestione rifiuti come di seguito riportato.
9. Alla Regione spettano i seguenti compiti:
 - a. redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
 - b. predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;
 - c. individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
 - d. programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;
 - e. erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f. definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e riscossione del relativo tributo;
- g. costituzione del fondo per gli interventi ambientali;
- h. valutazione del Piano economico finanziario per gli impianti di gestione di rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 17/07 del 13/04/04, avente per oggetto "Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero".

10. Alle Province spettano i seguenti compiti:

- a. funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- b. concorso alla predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- c. predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti urbani, qualora gli ambiti territoriali ottimali coincidano con il territorio provinciale;
- d. predisposizione dei piani provinciali di raccolta dei rifiuti urbani come previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.G.R. n. 73/7 del 23/12/08;
- e. approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
- f. autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
- g. approvazione della chiusura delle discariche, incluse quelle soggette ad autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/03 e conseguente autorizzazione alla loro gestione post-operativa;
- h. individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
- i. autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
- j. individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza;
- k. rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura per i soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. 3/08 e s.m.i.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l. attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
 - m. controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
 - n. verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214-216 del medesimo decreto, nonché iscrizione diretta nel registro delle procedure semplificate per i soggetti che non si avvalgono della L.R. 3/08 (SUAP).
11. Ai Comuni spettano i seguenti compiti:
- a. gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali;
 - b. redazione di appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscano:
 - I. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - II. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - III. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - IV. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - V. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - VI. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - VII. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza;
- d. tramite il SUAP per i soggetti che si avvalgono della L.R. 3/08, apertura e chiusura dei procedimenti per gli impianti di gestione rifiuti che operano ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/06, per i quali l'iscrizione nel registro provinciale avviene quale endoprocedimento da parte delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, nonché autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92;
- e. autorizzazione alla realizzazione e gestione dei centri di raccolta comunali di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.

1.2. Responsabile tecnico

1. La figura del Responsabile Tecnico, definita nell'ambito della disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406), poi Albo Nazionale Gestori Ambientali, è ritenuta necessaria per attribuire a un soggetto esperto e qualificato il controllo delle procedure, delle operazioni e degli strumenti di lavoro adottati dalle imprese nelle attività lavorative connesse alla gestione dei rifiuti.
2. Nelle presenti linee guida i requisiti che devono essere posseduti dai professionisti incaricati del ruolo di responsabile tecnico sono definiti per analogia con quanto prescritto nelle delibere dell'Albo, in particolare la n. 3 del 16/07/1999.

1.3. SISTRI

1. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, cosiddetto "TU SISTRI", è stata accorpata la disciplina sul sistema di tracciabilità dei rifiuti sino ad allora suddivisa in cinque differenti provvedimenti ministeriali. Le autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 dovranno prevedere l'adeguamento delle modalità gestionali degli impianti alle disposizioni del decreto citato.



1.4. Impianti sottoposti a V.I.A. e A.I.A.

1. Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 9/06 e della D.G.R. n. 24/23 del 23/04/08, la valutazione di impatto ambientale (VIA) è in capo allo Stato o alla Regione. I termini dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gestione rifiuti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA sono sospesi fino all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente. Tale previsione è valida sia per la procedura ordinaria che per quella semplificata. I relativi procedimenti si svolgono secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme citate.
2. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è in capo allo Stato o alle Province. I relativi procedimenti si svolgono secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme citate.

1.5. Comitato di coordinamento

1. Al fine di assicurare un omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali in tema di gestione rifiuti nonché di aggiornare le presenti linee guida all'evoluzione della normativa di settore, è istituito il Comitato di coordinamento presieduto dalla Regione, con sede presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
2. Fanno parte del Comitato:
 - a. il Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con funzioni di presidente o un suo delegato;
 - b. i rappresentanti del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
 - c. i rappresentanti dei settori ambiente delle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Olbia/Tempio, Sassari, Medio Campidano;
 - d. il Direttore tecnico dell'ARPAS o un suo delegato.

1.6. Contenuto delle linee guida

1. Per quanto esposto nei paragrafi precedenti si rende necessario, alla luce della normativa succedutasi nel tempo e nel rispetto delle deleghe richiamate nella L.R. 9/06 e delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

competenze del SUAP, definire in maniera puntuale le procedure autorizzative della materia in argomento, fornendo al contempo alle amministrazioni competenti, agli organi di controllo e, in ultima analisi, alla stessa utenza interessata, schemi, procedure e informazioni utili a rendere efficace, efficiente e uniforme lo svolgimento del procedimento su tutto il territorio regionale.

2. Nei capitoli successivi saranno, pertanto, esplicitate le procedure autorizzative ai sensi degli artt. 208, 209 e 211, valide per la generalità degli impianti di gestione rifiuti (impianti di stoccaggio e/o recupero e/o smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi o modifiche di impianti esistenti che determinino difformità dalle autorizzazioni esistenti, anche per impianti precedentemente non destinati a gestire rifiuti).
3. Sono infine allegati al presente documento i seguenti schemi da utilizzare per le procedure di domanda di autorizzazione di nuovi impianti, rinnovo, modifica, voltura, etc.

Allegato A1	Domanda per gli impianti in generale
Allegato A2	Domanda per le discariche
Allegato A3	Domanda di rinnovo
Allegato A4	Domanda di variazione anagrafica
Allegato B1	Autorizzazione ai sensi dell'art. 208
Allegato C1	Nullaosta per variante non sostanziale
Allegato D1	Delega per la conferenza dei servizi
Allegato E1	Incarico del responsabile tecnico
Allegato E2	Accettazione del responsabile tecnico
Allegato F1	Domanda di autorizzazione per un impianto mobile
Allegato F2	Comunicazione di inizio campagna di attività per un impianto mobile
Allegato F3	Autorizzazione per un impianto mobile

Negli schemi di domanda da A1 ad A4 è inserita la documentazione amministrativa e tecnica da allegare.

Nello schema di domanda F1 è inserita la documentazione amministrativa e tecnica da allegare per l'autorizzazione di un impianto mobile, mentre nello schema F2 è riportata la documentazione aggiuntiva relativa alle singole campagne di attività.



2. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06

1. La procedura di cui al presente capitolo vale sia per gli impianti nuovi sia, con le opportune modifiche, per gli interventi di variante sostanziale in corso d'opera o d'esercizio.

2.1. Impianti nuovi (art. 208)

2.1.1. Presentazione della domanda e avvio del procedimento

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inizia mediante istanza da parte dell'interessato (persona fisica, in forma singola o associata, o persona giuridica di diritto pubblico e privato), da presentarsi in bollo nel rispetto di quanto riportato nell'allegato A1 (A2 per le discariche) al presente documento. Alla domanda, in triplice copia (oltre una su supporto informatico) oppure trasmessa mediante posta certificata, è allegata la necessaria documentazione amministrativa e tecnica. Le autorità competenti curano la pubblicazione dello schema della domanda sui rispettivi siti Internet istituzionali.
2. Lo schema di domanda in allegato A1 è articolato in modo che l'interessato indichi preliminarmente se l'impianto dovrà gestire rifiuti pericolosi, non pericolosi o entrambi, nonché se si tratta di un nuovo impianto, della regolarizzazione di un'attività già esistente, di una variante sostanziale, di un'autorizzazione in deroga al divieto di miscelazione, del trasferimento di un impianto o del caso in cui sussistano contemporaneamente due o più di tali ipotesi.
3. La documentazione tecnica da allegare all'istanza, prevista negli schemi in allegato come caso generale, subirà le opportune modifiche a seconda del tipo di impianto e di richiesta, in base a eventuali valutazioni da parte dell'ufficio istruttore.
4. Contestualmente all'istanza di cui al presente paragrafo l'interessato presenta alla Provincia, se necessaria, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, producendo la documentazione specifica richiesta dagli uffici competenti (calcolo volumetrie, indici urbanistici, etc.; relazione paesaggistica, vincoli, etc.).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Tutti gli elaborati progettuali allegati alla domanda devono essere numerati in modo progressivo e continuo, timbrati e firmati dal progettista, controfirmati dal proponente, nonché datati e titolati in conformità alla data di presentazione e all'oggetto della domanda stessa.
6. La localizzazione di nuovi impianti deve avvenire in coerenza con quanto stabilito nel Piano regionale dei rifiuti.

2.1.2. Preistruttoria, improcedibilità e sospensione

1. L'autorità competente, entro i trenta giorni decorrenti dalla data del protocollo di ricevimento della domanda, procede alla preistruttoria verificando i requisiti soggettivi del proponente e del responsabile tecnico e la completezza formale della documentazione trasmessa e dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione al proponente, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire.
2. In analogia a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. Ambiente 5/2/98, il proponente deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - a. essere cittadino italiano o cittadino di stati membri della UE o cittadino, residente in Italia, di un altro stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
 - b. essere domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
 - c. essere iscritto al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
 - d. non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - e. non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - f. non avere riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - I. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g. non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche e integrazioni (ora art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
 - h. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - i. non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:
- a. l'amministrazione competente;
 - b. l'oggetto del procedimento promosso;
 - c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d. la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso d'inerzia dell'amministrazione;
 - e. la data di presentazione dell'istanza;
 - f. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
4. È causa di improcedibilità dell'istanza l'assenza dei seguenti requisiti:
- a. titolo di disponibilità dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto (tra i titoli di disponibilità è escluso il comodato d'uso);
 - b. certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune territorialmente competente;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto destinato a espletare la gestione dell'impianto, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
 - d. dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità dell'intervento proposto alla vigente pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
 - e. qualora sia stato redatto un piano provinciale di gestione dei rifiuti, dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- attestante che la localizzazione è conforme a quanto previsto dal piano provinciale che individua le aree idonee e non idonee per impianti di recupero e di smaltimento rifiuti e che il sito interessato non è soggetto a vincoli definiti escludenti dal medesimo piano provinciale;
- f. dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza nel raggio di duecento metri di pozzi e/o altre strutture di derivazione e/o captazione di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 D.Lgs. 152/06);
 - g. progetto definitivo dell'impianto come definito dall'art. 93 del D.Lgs. 163/06.
5. È causa di sospensione dell'istanza l'assenza o l'incompletezza dei seguenti documenti:
- a. istanza di autorizzazione, preferibilmente redatta conformemente ai modelli allegati alle presenti linee guida;
 - b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta da professionista abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono individuati gli enti e i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento proposto;
 - c. provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), o di esclusione dalla procedura di V.I.A., ex art. 19 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora previsto, e relativa dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità degli elaborati di progetto a quelli per i quali è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale o il mancato assoggettamento a V.I.A.;
 - d. dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità della documentazione che sarà presentata ai vari soggetti interessati a quella depositata presso l'amministrazione procedente.
6. L'incompletezza del progetto definitivo, come definito all'art. 93 del D.Lgs. 163/06, può essere causa di improcedibilità o di sospensione.
7. Nei casi di improcedibilità l'amministrazione competente emette, entro trenta giorni dal ricevimento, un motivato provvedimento di rigetto dell'istanza.
8. Nei casi di sospensione (limitatamente a quelli diversi dall'assenza del provvedimento di V.I.A.) l'amministrazione competente sospende i termini, entro trenta giorni dal ricevimento, e chiede al proponente di procedere, entro i successivi trenta giorni, all'integrazione di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quanto richiesto. Dall'atto della presentazione delle integrazioni richieste riprende a decorrere il termine di cui al comma 1.

9. Qualora necessario il proponente trasmette ai competenti uffici regionali la richiesta di un parere per la verifica se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di V.I.A. o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. In caso affermativo i termini del procedimento sono sospesi sino all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente.
10. In fase di valutazione dei requisiti soggettivi, l'autorità competente verifica anche che il responsabile tecnico proposto (incaricato secondo lo schema in allegato B1) possieda i requisiti minimi indicati nel successivo paragrafo 4.1.1.

2.1.3. Conferenza dei servizi

1. Verificata la completezza della documentazione trasmessa ed effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l'autorità competente indice la conferenza di servizi prevista dalla legge al fine di acquisire i pareri, i nullaosta e gli assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta. La data di convocazione è fissata in modo da consentire la valutazione, da parte degli enti partecipanti, della documentazione tecnica. Pertanto il periodo intercorrente tra l'indizione e lo svolgimento della prima riunione della Conferenza dei servizi non dovrà essere inferiore a venti giorni.
2. All'atto della convocazione l'autorità competente invita il proponente a trasmettere una copia integrale dell'istanza e dei suoi allegati, nonché della documentazione necessaria per ottenere il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica, a tutti gli enti invitati alla conferenza di servizi e a comunicare all'autorità competente stessa l'avvenuta trasmissione. La documentazione è presentata anche su supporto informatico (Compact Disc o Digital Versatile Disc, non riscrivibile e a sessione chiusa).
3. Alla conferenza sono sempre convocati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica:
 - a. il proponente, limitatamente al rappresentante legale o persona dallo stesso delegata, e il tecnico redattore del progetto, quest'ultimo al solo fine di fornire chiarimenti tecnici sugli elaborati trasmessi;
 - b. l'amministrazione comunale nel cui territorio deve essere realizzato l'intervento, per gli adempimenti e le eventuali autorizzazioni di propria competenza;
 - c. l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d. l'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che esprime il proprio parere tecnico per quanto attiene la normativa sull'igiene urbanistica e sulla sicurezza sul lavoro;
 - e. il competente Servizio tutela paesaggistica;
 - f. il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio della R.A.S., che esprime in particolare il parere di competenza verificando la coerenza dell'intervento con la programmazione regionale in materia di rifiuti.
4. Alla conferenza sono invitati altri servizi/settori regionali e/o provinciali (tutela delle acque, tutela della natura, urbanistica, genio civile, difesa del suolo, usi civici, corpo forestale e di vigilanza ambientale, etc.) o altri enti sovracomunali (consorzi industriali, unioni di comuni, comandi provinciali dei vigili del fuoco, enti parco, etc.) la cui competenza investa in modo diretto il progetto in esame e, pertanto, necessari ai fini dell'istruttoria.
 5. L'amministrazione provinciale, nello svolgere la propria istruttoria amministrativa e tecnica, si esprime anche, in particolare, sulla coerente localizzazione dell'impianto nel territorio di competenza. Nel caso in cui non sia in vigore un piano provinciale di gestione dei rifiuti la Provincia si esprime in sede di conferenza sulla base dei criteri localizzativi individuati dalla Regione.
 6. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente a esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di sua competenza.
 7. Non sono ammessi a partecipare alla conferenza, se non come uditori, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti privi della necessaria delega di legge, da redigersi in conformità all'allegato D1 alle presenti linee guida.
 8. Nel caso in cui l'approvazione comporti varianti allo strumento urbanistico, il rappresentante comunale si esprime solo previa emanazione di un provvedimento di delega da parte del Consiglio comunale contenente il parere favorevole in merito alla variante proposta. La variante sarà successivamente recepita dal Consiglio comunale. Ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D. Lgs. n. 152/2006, per tali varianti, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
 9. Per ogni seduta della conferenza l'autorità competente redige apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante e controfirmato da tutti i partecipanti delegati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. L'autorità competente può, qualora lo ritenga necessario, invitare tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dall'intervento, allo scopo di meglio comprendere l'intervento in questione e valutare eventuali aspetti problematici o critici altrimenti difficilmente apprezzabili in fase di istruttoria della documentazione presentata.
11. I lavori della conferenza si concludono entro novanta giorni.
12. La conferenza può essere sospesa per richiedere, una sola volta e con un termine fissato per la consegna, integrazioni alla documentazione tecnica trasmessa. Il termine di cui al punto 11 è sospeso al momento della richiesta di integrazioni e riprende a decorrere dalla consegna delle stesse.
13. Qualora, a seguito delle integrazioni richieste, il proponente presenti una nuova soluzione che potrebbe essere considerata un nuovo progetto o una variante sostanziale, la Provincia valuta, in base all'entità delle modifiche, se far ripartire il termine di inizio del procedimento dalla data di presentazione dei nuovi elaborati.
14. Qualora non sia prodotta la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'autorità competente procede ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
15. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
16. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e, se deriva da motivazioni tecniche, deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali, qualora tecnicamente realizzabili, necessarie ai fini dell'assenso.

2.1.4. Conclusione del procedimento con rigetto dell'istanza

1. Entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi (ovvero dalla data della riunione conclusiva come da verbale), in caso di esito negativo, l'autorità competente dà comunicazione dell'avvio di un procedimento di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, riportando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La comunicazione di cui al punto 1 interrompe i termini per concludere il procedimento; tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine di cui al punto 2.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. In caso di accoglimento delle osservazioni è convocata una nuova riunione della conferenza dei servizi.

2.1.5. Conclusione del procedimento con rilascio dell'autorizzazione

1. Entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi (ovvero dalla data della riunione conclusiva come da verbale), in caso di esito positivo, l'autorità competente procede al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione comprende l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto; è redatta in bollo secondo lo schema riportato in allegato B1.
3. L'autorizzazione ha validità pari a dieci anni, salvo modifiche derivanti da motivazioni emerse in sede di istruttoria.
4. L'autorizzazione unica, conforme alle conclusioni della conferenza, sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei soggetti partecipanti alla conferenza o, comunque, invitati a partecipare ma risultati assenti e invitati a esprimere il proprio parere in forma scritta.
5. Al termine del procedimento una copia su supporto cartaceo dell'autorizzazione e del relativo progetto, provvista dei timbri attestanti l'avvenuta approvazione, rimane agli atti dell'autorità competente; un'altra copia è trasmessa al richiedente e una terza copia è inviata al comune nel cui territorio ricade l'impianto.
6. La stessa procedura di cui al comma 5 può essere effettuata per via telematica ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).
7. Copia conforme all'originale dell'autorizzazione è inviata a tutti gli enti invitati a partecipare alla Conferenza dei servizi.
8. L'autorizzazione include necessariamente i termini per l'avvio e per la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto, pari, rispettivamente, a un anno dalla data di notifica del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

provvedimento e a tre anni dalla comunicazione di inizio lavori. L'autorizzazione specifica che il mancato rispetto di detti termini determina la decadenza dell'autorizzazione stessa, salvo motivata richiesta di proroga.

9. L'autorizzazione include necessariamente l'obbligo di inviare, entro il 30 aprile di ogni anno:
 - a. alla Regione, alla Provincia e all'ARPAS la relazione annuale sull'attività di gestione dell'impianto nell'anno precedente;
 - b. all'ARPAS - Sezione regionale del Catasto Rifiuti - e all'Osservatorio provinciale dei rifiuti della provincia d'appartenenza le "schede ISPRA" e le schede del censimento annuale dei rifiuti compilate secondo il format richiesto.
10. Ai sensi del D.M. Ambiente 18 Febbraio 2011 (T.U. SISTRI), artt. 24 e 26, le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso di validità dell'autorizzazione stessa.

2.1.6. Realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto

1. A decorrere dalla data di notifica dell'autorizzazione, fatta salva l'acquisizione della concessione o dell'autorizzazione edilizia, sono eseguibili i lavori per la realizzazione delle opere autorizzate, previo pagamento di eventuali oneri, cauzioni e/o depositi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, nonché previa comunicazione all'autorità competente dell'avvio dei lavori stessi.
2. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è sempre sospesa sino all'acquisizione e verifica, da parte dell'autorità competente, del Certificato di ultimazione dei lavori e della Dichiarazione di agibilità. L'autorità competente comunica l'esito positivo della verifica entro trenta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
3. Entro trenta giorni prima della messa in esercizio dell'impianto il proponente presenta le garanzie finanziarie previste dalla legge. Entro trenta giorni dal ricevimento l'autorità competente rilascia l'accettazione delle stesse, facendo obbligo al gestore, prima dell'attivazione dell'impianto, di dare comunicazione dell'inizio dell'attività.
4. Nel caso di autorizzazioni di durata maggiore di cinque anni e di relativa garanzia finanziaria rilasciata per piani quinquennali, l'autorizzazione dovrà intendersi sospesa in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

caso di mancato rinnovo nei termini previsti al paragrafo 3 della Deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08.

2.1.7. Autorizzazioni in casi particolari

1. Nel caso delle discariche giunte al termine della gestione operativa, l'autorità competente ne approva il progetto di copertura, la chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/03 ed emana la conseguente autorizzazione alla gestione post-operativa. In particolare per le discariche di rifiuti urbani l'approvazione della chiusura e l'autorizzazione alla gestione post-operativa avvengono solo dopo che:

- il gestore ha comunicato l'esaurimento delle volumetrie, la realizzazione della copertura provvisoria e l'inizio del monitoraggio post-gestione;
- il gestore ha comunicato l'esaurimento degli assestamenti e ha presentato il progetto di chiusura definitiva;
- la Provincia ha approvato il progetto di chiusura;
- il gestore ha realizzato la copertura e la Provincia ne ha verificato la conformità ai criteri di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/03.

2. Eventuali deroghe al divieto di miscelazione dei rifiuti ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 sono valutate sulla base delle dotazioni impiantistiche, delle competenze tecniche e delle motivazioni fornite dall'azienda, nonché sulla formazione del personale e sull'esistenza di procedure scritte di comportamento.



2.2. Impianti esistenti

2.2.1. Avvio del procedimento

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 nel caso di attività in precedenza non volte alla gestione di rifiuti avviene in modo analogo alla procedura descritta al capitolo precedente.
2. Nel caso di modifica di un'autorizzazione alla gestione di rifiuti già esistente, il relativo provvedimento è rilasciato a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato, da presentarsi sulla falsariga dell'allegato A1 alle presenti linee guida, omettendo quanto già presentato al momento della prima approvazione del progetto che non sia oggetto di variazioni.

2.2.2. Varianti sostanziali e non sostanziali in corso d'opera o d'esercizio

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per modifica si intende *“la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”*; mentre, per modifica sostanziale si intende *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*.
2. Alla luce delle definizioni di cui al punto precedente si ritiene di dover definire le condizioni che originano le tre seguenti possibilità:
 - a. variante non sostanziale;
 - b. variante sostanziale;
 - c. variante che necessita di valutazioni discrezionali da parte degli enti competenti.
3. In caso di richiesta di variante non sostanziale, l'autorità competente, valutata l'istanza e verificata positivamente la rispondenza delle modifiche presentate ai criteri elencati al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

successivo comma 6, risponde entro 30 giorni con il rilascio di apposito nullaosta, predisposto secondo quanto riportato nell'allegato C1 alle presenti linee guida; il nullaosta è trasmesso agli stessi enti che sarebbero invitati in caso di conferenza di servizi per le verifiche di loro competenza. In caso di verifica negativa l'autorità competente risponde entro 30 giorni con il diniego motivato alla realizzazione della variante proposta come non sostanziale.

4. In caso di richiesta di variante sostanziale, l'autorità competente, valutata l'istanza e verificata positivamente la rispondenza delle modifiche presentate ai criteri elencati al successivo comma 7, risponde entro 30 giorni aprendo una nuova procedura che si svolge secondo le fasi previste per un nuovo impianto. In caso di verifica negativa l'autorità competente procede secondo quanto indicato al comma 3 se si tratta di variante non sostanziale o al seguente comma 5 se si tratta di variante che necessita di valutazioni discrezionali da parte degli enti competenti.
5. In caso di richiesta di variante per cui l'autorità competente verifica la mancata rispondenza sia ai criteri elencati al comma 6 sia a quelli elencati al comma 7, l'autorità stessa risponde entro 30 giorni comunicando le proprie valutazioni all'interessato e agli enti competenti, chiedendo eventualmente l'espressione di apposito parere in merito alla variante proposta. In presenza anche di un solo parere che giudichi la variante come sostanziale l'autorità competente apre una nuova procedura che si svolge secondo le fasi previste per un nuovo impianto. In presenza dell'unanimità dei pareri che giudichino la variante proposta come non sostanziale si procede come al comma 3.
6. Sono ritenute varianti non sostanziali:
 - a. le integrazioni di codici CER di rifiuti non pericolosi aventi caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, purché ciò non comporti incrementi nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
 - b. le variazioni delle quantità trattate/stoccate per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata, sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi;
 - c. la sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale;
 - d. l'introduzione di nuovi presidi ambientali.
7. Sono ritenute varianti sostanziali:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. gli aumenti della capacità di trattamento/stoccaggio già autorizzata di entità tale da richiedere l'attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b. gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti di entità tale da richiedere l'attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - c. l'aumento della capacità di trattamento/stoccaggio di rifiuti pericolosi, anche se attuato contestualmente a una riduzione della capacità di trattamento/stoccaggio di rifiuti non pericolosi nei limiti del totale autorizzato;
 - d. le varianti a seguito delle quali siano smaltiti o recuperati rifiuti con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate sino al momento dell'istanza, tali da determinare una difformità degli impianti dall'autorizzazione rilasciata (es. passaggio da RAEE a oli, da inerti a fanghi, etc.);
 - e. le varianti che determinano nuovi elementi oggetto di autorizzazioni ai sensi delle parti terza o quinta del D.Lgs. 152/06 (scarichi, punti di emissione in atmosfera);
 - f. nel caso delle discariche per rifiuti non pericolosi, gli incrementi volumetrici che eccedono la misura di 25.000 t oppure comportano un aumento della superficie massima orizzontale della discarica, nonché la realizzazione di nuove vasche.
8. Le condizioni di cui ai commi 6 e 7 devono essere definite in un'apposita relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, da allegare alla domanda di variante, per poter essere riscontrate dall'autorità competente.
9. Nel caso in cui la variante approvata, anche non sostanziale, determini una modifica dell'importo delle garanzie finanziarie, queste sono presentate entro trenta giorni dalla data del nullaosta o del provvedimento. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

2.2.3. Rinnovi

1. Il rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è rilasciato a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato, da presentarsi in bollo nel rispetto di quanto riportato nell'allegato A3 alle presenti linee guida.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il rinnovo delle autorizzazioni esistenti è richiesto almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione vigente.
3. L'ente che riceve un'istanza di rinnovo verifica il permanere in capo al proponente dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.2, comma 2, delle presenti linee guida.
4. L'autorità competente, verificata la completezza della documentazione trasmessa, effettua un sopralluogo presso l'impianto.
5. A seguito del sopralluogo, in relazione all'eventuale esistenza di normativa sopraggiunta sulle migliori tecniche disponibili (a seconda del tipo di impianto), l'autorità competente può richiedere interventi migliorativi all'impianto esistente oppure azioni di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, volti a garantire la piena efficienza dei presidi ambientali. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo un cronoprogramma da concordarsi tra il proponente e l'autorità competente.
6. Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria per il rinnovo e/o a seguito del sopralluogo, si riscontrino situazioni che possono comportare rischi di inquinamento, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca).
7. Nel caso in cui l'esito del sopralluogo sia positivo e non si ricada in uno dei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'autorità competente rilascia il rinnovo alle stesse condizioni del precedente provvedimento.
8. Entro trenta giorni dal provvedimento di rinnovo l'efficacia della fideiussione già prestata dovrà essere estesa a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività, ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in alternativa dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

2.2.4. Rinnovi ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06

1. Il decreto 152/06 ha previsto, all'art. 209, che le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit o certificati Uni En Iso 14001 possono sostituire il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione con un'autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da:
 - a. copia conforme della certificazione ambientale;
 - b. denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari;
 - c. estensione della garanzia finanziaria prestata a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività, ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in alternativa, una nuova garanzia finanziaria.

In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, nonché le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Si rimanda direttamente ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 205/10, per quanto riguarda l'efficacia sostitutiva, le sanzioni in caso di falsità delle attestazioni e l'applicabilità agli impianti sottoposti alla disciplina IPPC.

2.2.5. Variazioni anagrafiche

1. La modifica di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seguito di variazioni societarie è rilasciata a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato, da presentarsi nel rispetto di quanto riportato nell'allegato A4 alle presenti linee guida.
2. In caso di variazioni societarie che comportano:
 - a. passaggio di titolarità di ditta individuale,
 - b. cessione dell'attività o di ramo d'azienda,
 - c. conferimento di ditta individuale in società,
 - d. fusione di due o più società,
 - e. fusione mediante incorporazione,
 - f. variazione di ragione sociale,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

le autorizzazioni in essere restano valide ma è a carico dell'amministrazione precedente verificare la permanenza dei requisiti soggettivi del nuovo titolare (quelli di cui al paragrafo 2.1.2) e procedere alla modifica/voltura secondo i commi successivi.

3. In caso di cessione di ramo d'azienda, l'amministrazione, oltre a quanto previsto al comma 2, verifica che la cessione riguardi lotti autonomi e funzionali di impianti già autorizzati. In tal caso per lotto deve intendersi una struttura impiantistica facilmente individuabile e fisicamente perimetrabile autonoma anche per quanto riguarda i presidi ambientali minimi quali il sistema di raccolta delle acque, l'impiantistica di abbattimento delle emissioni in atmosfera, i sistemi di pesatura e di controllo qualitativo, etc.
4. Ai fini della necessaria istruttoria, che dovrà completarsi con il rilascio di apposito provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, le società interessate da variazione producono (valendosi, ove consentito, delle leggi in materia di autocertificazione):
 - a. atto notarile relativo alla variazione intervenuta;
 - b. dichiarazione di subentro in tutti gli obblighi riportati nell'autorizzazione esistente;
 - c. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A - Registro imprese, con indicazione del numero di iscrizione, dell'oggetto sociale e dell'attività autorizzata;
 - d. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.2, punto 2 da parte del rappresentante legale della società che subentra;
 - e. atto di conferimento dell'incarico al responsabile tecnico dell'impianto e relativa accettazione (anche nel caso in cui il responsabile tecnico rimanga lo stesso);
 - f. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1.1, punto 7 da parte del responsabile tecnico dell'impianto;
 - g. curriculum del responsabile tecnico (solo in caso del suo cambiamento);
 - h. schema della garanzia finanziaria, rilasciato dall'assicuratore/banca/società finanziaria, redatto in conformità alla D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08.
5. Il termine di cui al comma precedente è sospeso qualora dall'istruttoria risultino carenze nella documentazione trasmessa, che l'amministrazione segnala al richiedente con apposita richiesta scritta di integrazioni, effettuabile una sola volta.



6. Il provvedimento di voltura dell'autorizzazione include l'obbligo per il nuovo soggetto gestore di presentazione della garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività, ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08.

2.3. Autorizzazioni di impianti di sperimentazione (art. 211)

2.3.1. Impianti di sperimentazione

1. Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 gli impianti di sperimentazione che godono di un regime autorizzativo speciale sono quelli che:
 - a. eseguono un'attività finalizzata alla ricerca o alla sperimentazione;
 - b. non comportano utile economico;
 - c. hanno una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 la durata dell'autorizzazione è pari due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

2.3.2. Tempistica

1. Per gli impianti di cui al paragrafo precedente la procedura è la medesima di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, ma i tutti i termini temporali sono dimezzati.

2.4. Comunicazioni

2.4.1. Adempimenti alla disciplina SISTRI

1. Ai sensi del T.U. SISTRI (D.M. Ambiente 18 febbraio 2011), e degli artt. 208, commi 17-bis e 17-ter, 209, commi 7 e 7-bis, e 211, commi 5 e 5-bis, del T.U. Ambiente, ovvero in tutti i casi contemplati nei precedenti paragrafi del presente capitolo 2 (rilascio di nuova autorizzazione, modifiche sostanziali, variazioni anagrafiche, rinnovi ai sensi dell'art. 208, rinnovi ai sensi dell'art. 209, impianti di ricerca e sperimentazione) le amministrazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

autorizzanti sono tenute a comunicare all'ISPRA, che ne cura l'inserimento in un elenco nazionale, gli elementi identificativi dell'autorizzazione stessa.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni provinciali potranno avvalersi del Sistema Informativo Ambientale Regionale (SIRA), che consentirà di trasmettere al Catasto dei rifiuti gli elementi di cui al citato art. 208, comma 17-bis, ovvero:
 - a. ragione sociale;
 - b. sede legale dell'impresa autorizzata;
 - c. sede dell'impianto autorizzato;
 - d. attività di gestione autorizzata;
 - e. rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
 - f. quantità autorizzate;
 - g. scadenza dell'autorizzazione.
3. La trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente avviene secondo gli standard che sono indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.
4. Nelle more dell'operatività del SIRA, le amministrazioni provinciali effettuano il caricamento manuale dei dati attraverso il portale SISTRI accessibile tramite il sito istituzionale dell'ISPRA.



3. Autorizzazione degli impianti mobili

3.1.1. Premessa

1. Rientrano nella disciplina dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 anche gli impianti mobili di trattamento rifiuti, definiti al comma 15 del medesimo articolo come "impianti mobili di smaltimento o di recupero". L'autorizzazione si configura come un'effettiva autorizzazione all'utilizzo, indipendentemente dalle condizioni specifiche delle aree ove si troverà a operare l'impianto. Tale provvedimento comporta una preventiva e positiva valutazione d'ordine tecnico dell'idoneità dell'impianto al trattamento dei rifiuti previsti nonché alla compatibilità degli effetti ambientali derivanti dal suo utilizzo.
2. Il presente paragrafo definisce con maggiore dettaglio quanto lasciato indeterminato dal comma citato, con particolare riguardo alla modulistica sia per l'autorizzazione dell'impianto sia per le singole campagne di attività, come riportato negli allegati F1 ed F2, al fine di poter fornire alle amministrazioni competenti elementi coerenti e omogenei per la valutazione delle istanze, l'istruttoria della pratica e il rilascio dell'autorizzazione.

3.1.2. Definizioni

1. Per impianto mobile si intende una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità tali da poter essere installato in diversi siti per l'effettuazione di campagne di attività di trattamento di rifiuti con durata limitata nel tempo.
2. Non costituiscono impianti mobili ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a. le macchine operatrici anche dotate di appendici intercambiabili (es. benna frantumatrice);
 - b. gli impianti mobili di sola riduzione volumetrica (es. pressatura o triturazione) e separazione delle frazioni estranee (es. deferrizzazione);
 - c. gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d. le mere organizzazioni di lavoro che prevedano interventi attraverso utensilerie e macchine operatrici.
3. Per campagna di attività si intende l'effettuazione dell'attività di trattamento rifiuti per un periodo limitato di tempo (eventualmente rinnovabile con motivata istanza) subordinata alla presentazione, sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, di apposita comunicazione (redatta secondo lo schema riportato in allegato F2).

3.1.3. Autorizzazione

1. I soggetti che intendono utilizzare impianti mobili di smaltimento e/o di recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda in bollo (secondo lo schema riportato in allegato F1) per ottenere l'autorizzazione definitiva all'uso dell'impianto. Alla domanda, in duplice copia (oltre una su supporto informatico) è allegata la necessaria documentazione amministrativa e tecnica (allegato F1).
2. Le operazioni di trattamento di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile possono essere svolte dal soggetto autorizzato o da un gestore terzo, dotato dei requisiti indicati nel paragrafo 2.1.2., comma 2 delle presenti linee guida, e vincolato al titolare da idoneo contratto; di tale contratto deve essere trasmessa copia all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione definitiva al momento della comunicazione di inizio attività. I rifiuti derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal gestore dell'impianto.
3. La procedura autorizzativa ricalca quella prevista in generale per gli impianti autorizzati in via ordinaria, con le seguenti differenze:
 - a. l'istanza è presentata alla provincia sul territorio ove ha sede legale (o quella di rappresentanza in caso di società straniera) il soggetto titolare dell'impianto;
 - b. la Provincia invita alla conferenza di servizi solo gli enti competenti a esprimere valutazioni in merito alla compatibilità degli effetti ambientali derivanti dall'utilizzo dell'impianto, indicativamente ARPA e ASL, poiché la localizzazione dell'impianto è indeterminata, nonché il comune dove il proponente dichiara sarà ricoverato il mezzo durante i periodi di inattività.
4. Il provvedimento autorizzativo (redatto secondo lo schema riportato in allegato F3) include le prescrizioni gestionali minime per l'esercizio dell'impianto nel caso generale. Prescrizioni integrative, dipendenti dalla specificità del sito in cui l'impianto opera, possono essere imposte al gestore nei sessanta giorni tra la comunicazione di inizio campagna e l'installazione dell'impianto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Qualora la potenzialità dell'impianto sia tale da superare le soglie previste per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. o la V.I.A., le relative procedure di valutazione ambientale sono differite alla comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di recupero/smaltimento rifiuti, poiché tali procedure non risultano applicabili nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, in quanto attuabili soltanto con riferimento a un progetto specifico e per un sito determinato. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definito il sito prescelto, può essere stabilita l'eventuale necessità di applicare la procedura di V.I.A. L'applicazione della procedura di V.I.A., in tale fase, comporta, necessariamente, la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura stessa.
6. Con riferimento al comma precedente, la soglia per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. o per la V.I.A. deve essere determinata con riferimento alla circolare del Ministero dell'Ambiente 13 luglio 2004, tenendo in particolare conto la discontinuità dei processi e le caratteristiche degli impianti che, anche nei casi di taglia ridotta, hanno intervalli di potenzialità oraria molto ampi. Altra discriminante per la definizione della capacità dell'impianto, oltre alla potenzialità teorica delle macchine utilizzate, deve essere ricercata nell'effettivo quantitativo di materiali da trattare e nelle dimensioni delle aree operative destinate all'attività.

3.1.4. Campagne di attività

1. La comunicazione di inizio di una campagna di attività è trasmessa, 60 giorni prima del suo inizio, alla Regione, alla Provincia e al Comune nel cui territorio si svolge la campagna, nonché all'ARPA e alla ASL territorialmente competenti. Alla comunicazione, redatta secondo lo schema in allegato F2, sono sempre allegate l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e la relazione tecnica sulla campagna, nonché l'eventuale contratto di gestione tra il titolare e un soggetto terzo.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, anche a seguito di segnalazione effettuata dagli enti coinvolti, la Provincia può richiedere motivate integrazioni alla documentazione presentata; tale richiesta sospende i termini del procedimento, che ha avuto inizio alla data di presentazione della comunicazione d'inizio attività; nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna, la Provincia dà comunicazione in tal senso al soggetto interessato e agli enti citati al comma precedente.
3. Nel caso in cui emergano fattori ostativi, la Provincia emetterà, entro lo stesso termine, un provvedimento motivato di divieto allo svolgimento dell'attività.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati sono tenuti a osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/06 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto), ovvero gli adempimenti previsti dalla normativa sul SISTRI (D.M. Ambiente 52/2011 e s.m.i.) non appena essa sarà entrata in vigore.
5. Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una garanzia finanziaria ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 39/23 del 15/7/2008.



4. Responsabile tecnico

4.1.1. Requisiti del responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico di un impianto di gestione rifiuti deve essere in possesso dei requisiti minimi determinati in base:
 - a. al titolo di studio posseduto,
 - b. all'esperienza professionale maturata,
 - c. alla partecipazione ad appositi corsi di formazione.
2. Il titolo di studio che rileva per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico è:
 - a. il diploma di scuola media superiore;
 - b. la laurea.
3. In analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della delibera del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (oggi Albo nazionale gestori ambientali) n. 3 del 16/07/1999, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere maturata nei tre seguenti modi, alternativi l'uno all'altro:
 - a. come titolare di impresa operante nel settore del trattamento dei rifiuti;
 - b. come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività di trattamento dei rifiuti;
 - c. come dirigente tecnico con responsabilità inerenti l'attività di trattamento dei rifiuti.
4. L'esperienza può essere dimostrata:
 - a. con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, da parte del legale rappresentante dell'impresa presso la quale è stata maturata l'esperienza;
 - b. con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 da parte del diretto interessato.
5. È consentita la somma delle prestazioni effettuate in tempi diversi nella stessa impresa o in diverse imprese, purché venga salvaguardato il carattere della continuità.
6. I corsi di formazione validi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi sono solo quelli riconosciuti dalle regioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Il responsabile tecnico deve disporre inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.M. 406/98, dei seguenti requisiti soggettivi:
- a. non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b. non avere riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c. non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni (ora art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

4.1.2. Attestazione del possesso dei requisiti del responsabile tecnico

1. Il titolare dell'impianto, relativamente al responsabile tecnico, allega alla domanda:
 - a. atti di conferimento e di accettazione dell'incarico redatti in conformità agli allegati E1 ed E2 alle presenti linee guida, debitamente firmati e accompagnati da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
 - b. copia conforme all'originale del titolo di studio oppure autocertificazione del possesso del titolo di studio richiesto;
 - c. copia conforme all'originale della documentazione relativa alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 4.1.1., comma 6, oppure autocertificazione di partecipazione al corso.

4.1.3. Compiti del responsabile tecnico

1. Come previsto nella seduta del 29/03/1999 del Comitato nazionale dell'Albo *"il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati" (nota n. 2866 del 21/04/99).

2. Nel caso in cui il responsabile tecnico sia un professionista esterno alla ditta titolare dell'impianto e ricopra il ruolo di responsabile tecnico di altre imprese, egli, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, dichiara che l'attività da espletare per l'impianto in questione risulta compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte; tali attività, pertanto, dovranno essere appropriatamente documentate.



5. Tariffe per oneri di istruttoria e controllo

5.1. Premessa normativa

1. La deliberazione della Giunta regionale n. 30/15 del 20/07/04 ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le spese di istruttoria relativamente agli impianti di discarica e di trattamento degli autoveicoli dismessi, finalizzate al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, allora vigente, nonché ai successivi controlli posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 36/03 e dell'art. 14 del D.Lgs. 209/03.
2. Tali disposizioni discendono espressamente da specifiche direttive comunitarie e dall'art. 4 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che recita: *“gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche”*.
3. In questa sede, tenendo conto della normativa statale e regionale sopravvenuta, del trasferimento delle competenze in materia autorizzativa dalla Regione alle province e dell'istituzione e dell'operatività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna si rende necessario l'aggiornamento delle disposizioni in materia.
4. L'applicazione delle tariffe di seguito riportate nella regione Sardegna è estesa a tutte le procedure autorizzative con l'esclusione delle attività per le quali è prevista la semplice comunicazione e considera sia le eventuali ispezioni preliminari all'autorizzazione degli impianti sia i controlli successivi all'avvio della gestione degli impianti, durante la fase di esercizio.
5. Si fa presente che la disposizione relativa al pagamento di tariffe per oneri di istruttoria e controllo, in conformità con le disposizioni del decreto interministeriale del 24 aprile 2008, è già applicata nelle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), sia di livello statale (Ministero dell'ambiente), sia di livello locale (Amministrazioni provinciali).
6. Occorre infine considerare che rispetto alla D.G.R. 30/15, citata al punto 1, non è più necessario prevedere i costi di istruttoria relativi all'approvazione dei progetti di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

adeguamento delle discariche e degli impianti di autodemolizione, essendo scaduti i termini previsti dalla legge.

5.2. Determinazione dei costi di istruttoria

1. Le fasi che determinano i costi di istruttoria e di controllo sono le seguenti:
 - a. esame della documentazione amministrativa;
 - b. istruttoria tecnica del progetto definitivo e convocazione della conferenza di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/06;
 - c. predisposizione degli atti;
 - d. ispezioni preliminari all'autorizzazione;
 - e. sopralluoghi e controlli effettuati nel corso dell'ordinaria attività degli impianti.
2. Gli oneri istruttori relativi al rilascio e al rinnovo di un'autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 sono a carico del proponente, il quale ne presenta, contestualmente all'istanza, certificazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il diniego dell'autorizzazione o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme versate quali oneri istruttori.
4. Il costo delle spese di istruttoria nel caso di rilascio di una nuova autorizzazione deriva dall'importo della progettazione e della realizzazione degli impianti, secondo le seguenti fasce, espresse in euro:

Importo investimento	Costo istruttoria approvazione progetto e autorizzazione alla gestione (incluse le eventuali ispezioni preliminari)
≤ 250.000	400
> 250.000 e ≤ 500.000	800
> 500.000 e ≤ 3.000.000	1.000
> 3.000.000 e ≤ 6.000.000	1.500



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

> 6.000.000 e ≤ 8.000.000	2.000
> 8.000.000 e ≤ 10.000.000	3.000
> 10.000.000	4.000

5. L'importo delle spese di istruttoria in caso di rinnovo è pari a 500 €.
6. L'importo delle spese di istruttoria nel caso di modifiche sostanziali a un impianto esistente è pari a quello del corrispondente impianto nuovo.
7. L'importo delle spese di istruttoria nel caso di autorizzazione di un impianto mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 è pari a 200 €.
8. Non è previsto il pagamento di spese di istruttoria nel caso di voltura di un'autorizzazione.
9. I controlli soggetti al pagamento degli oneri non sono in numero superiore a due all'anno. Il loro costo è pari a 50 €. I controlli successivi al secondo annuale non sono coperti dagli oneri in argomento, ma sono posti a carico dell'ente che li effettua.

5.3. Modalità di versamento

1. Gli oneri di istruttoria saranno versati alle amministrazioni provinciali secondo le modalità determinate dagli stessi enti.